



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente "Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)".**

### **Relazione illustrativa**

La legge regionale del 17 gennaio 1989 n. 3 disciplina gli interventi regionali in materia di protezione civile, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 2 della suddetta legge prevede la predisposizione di un Piano regionale per la Protezione civile e l'articolo 3 ne stabilisce la procedura di approvazione. In particolare il suddetto articolo prevede, tra l'altro, una fase di consultazione delle Province e, per il loro tramite, dei Sindaci.

Più di recente, la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 36 ha istituito gli uffici territoriali di protezione civile, quali strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile che operano in ambito sovracomunale.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della protezione civile, si consolida il ruolo del livello regionale nell'organizzazione del sistema di protezione civile, in particolare ai sensi dell'art. 11, riguardo alle procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi.

Di conseguenza attraverso la pianificazione regionale, oltre alla definizione delle azioni in capo alle varie componenti regionali e strutture operative, è possibile determinare i livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale in cui è garantita l'effettività delle azioni coordinate di protezione civile.

La Regione Sardegna, in sede di stesura del Piano regionale per la protezione civile, al momento in avanzato stato di elaborazione, sta di fatto già recependo gli indirizzi contenuti nel citato Codice della protezione civile; tuttavia, la procedura di approvazione del Piano medesimo, contenuta nell'art. 3 della legge regionale n. 3/1989, ormai decisamente datata, necessita di un immediato aggiornamento al fine di renderla coerente sia con il citato D.Lgs. n. 1 del 2018 e in linea con la L.R. n. 36/2013.

Pertanto, nelle more di una legge regionale organica di riordino delle norme regionali vigenti in materia di protezione civile che recepisca altresì i principi generali sanciti dal citato D. Lgs. n. 1/2018, nell'esercizio della potestà legislativa regionale concorrente in materia di protezione civile spettante anche alla Regione Sardegna in virtù del disposto di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si propone la sostituzione dell'art. 3 della legge regionale del 17 gennaio 1989 n. 3, allo scopo di attualizzare la procedura di approvazione del Piano regionale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

di protezione civile.

L'art. 1, al comma 1 individua nel Presidente della Regione o nell'Assessore delegato in materia di protezione civile, il soggetto deputato a predisporre lo schema di Piano, il quale deve ricomprendere il livello di pianificazione intermedio che sostituisce del livello di pianificazione provinciale ed è pertanto articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura. Le suddette parti sono redatte in raccordo con le rispettive Prefetture. La coincidenza tra gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura e l'articolazione territoriale intermedia individuata nel Piano regionale per la protezione civile consentirà la migliore definizione del ruolo del Prefetture riguardo alle funzioni ad esse attribuite dal D.Lgs. n. 1/2018.

Il comma 2, al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, prevede che il medesimo schema sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione per consentire a qualunque cittadino che ne abbia interesse di formulare eventuali osservazioni.

Il comma 3 prevede l'approvazione in via definitiva del Piano da parte della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione consiliare competente per materia e il comma 4 ne prevede la pubblicazione sul BURAS e la revisione o aggiornamento annuali.

Il comma 5, infine, in linea con quanto disposto in tema di coincidenza tra l'articolazione territoriale intermedia individuata nel Piano e gli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, stabilisce che ogni riferimento alla pianificazione provinciale per la protezione civile presente nella normativa nazionale o regionale attualmente vigente, debba intendersi riferita all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, così come contenuta nel Piano regionale.

L'art. 2 contiene la norma finanziaria.

L'art. 3 contiene la norma sull'entrata in vigore della legge.